



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO BENI CULTURALI ED IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED IDENTITA' SICILIANA**

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 30.08.1975 n° 637;
VISTA la L.R. 01.08.1977 n° 80;
VISTA la L.R. 15.05.2000 n° 10
VISTO il D.leg.vo n°42/04 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – e succ. modif. ed integr.
VISTO il D.P.R. 13.09.2005 n° 296 contenente “regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”
VISTO il D.D.S. n. 5314 del 13/02/2009 con il quale ai sensi dell'art. 10 c. 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, è stato dichiarato di interesse culturale l'immobile denominato “Fabbricato ex Gesuitico”, sito in via Quartieri nel comune di Bivona (Ag) identificato al Catasto Fabbricati al fgl 18, p.lle nn. 947, 957sub 9-6; p.lla 948 sub 2;
VISTA l'istanza trasmessa con nota prot. N°4735 del 21/03/2019 dell' Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia con la quale si chiede l'autorizzazione alla concessione in uso dell'immobile sopra detto, ai sensi dell'art. 57 bis del D. Lgs 42/04 ss.mm. a seguito della richiesta del Comune di Bivona per destinarlo a sede della municipalità;
VISTA la nota prot. N° 3583 del 19/04/19 con la quale la Soprintendenza di Agrigento esprime parere favorevole con prescrizione alla concessione in uso dell'immobile;
RITENUTO pertanto di accogliere l'istanza sopra citata

D E C R E T A

- ART. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, si autorizza ai sensi dell'art. 57 bis del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia alla concessione in uso dell'immobile denominato “Fabbricato ex Gesuitico”, sito in via Quartieri nel comune di Bivona (Ag) identificato al Catasto Fabbricati al fgl 18, p.lle nn. 947, 957sub 9-6; p.lla 948 sub 2;
- ART. 2) Il presente provvedimento autorizza la concessione, in conformità al parere reso dalla Soprintendenza di Agrigento con nota prot. N°3583 del 19/04/2019, con le seguenti prescrizioni:
- che venga previsto ogni opportuno intervento di restauro, consolidamento e risanamento al fine di garantire la buona conservazione del bene;
 - a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo è fatto divieto di modificare, restaurare, l'immobile in oggetto senza la preventiva autorizzazione prescritta dal combinato disposto degli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 42/04;

- è fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sull'immobile stesso al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni sottoposti a tutela, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del citato D.Lgs n. 42/04;
- le destinazioni d'uso future non dovranno essere suscettibili di arrecare pregiudizio alla conservazione dell'immobile e comunque dovranno risultare compatibili con il carattere storico e artistico dell'immobile medesimo e dovranno essere preventivamente comunicate alla Soprintendenza competente, consentendone altresì il pubblico accesso per motivi di studio. Tali prescrizioni e condizioni sopra espresse dovranno essere integralmente riportate nel contratto di concessione del quale dovranno costituire obbligazione ed oggetto di apposita clausola risolutiva.

ART. 3) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni in materia di tutela.

ART. 4) Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21.

Palermo, 9 luglio 2019

IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro f.to

